

ALLEGATO AL D.D.G. n. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA
U.O. S2.03 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Intervento Settoriale misura “Investimenti” di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 02/12/2021, del D.M. n. 640042 del 14/12/2022 e successive modifiche ed integrazioni e delle istruzioni Operative di Agea n. 27 del 28/03/2023 e n. 56 del 31/05/2023, attuato con il Piano Strategico 2023/2027

Bando per l’ammissione ai finanziamenti Campagna 2023-2024

PREMESSA

Il presente Bando disciplina, per la campagna di riferimento 2023/2024, le modalità per l’accesso, l’ammissibilità, il finanziamento ed il pagamento, per il sostegno degli Investimenti di cui all’art. 50 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 ed al punto b) dell’articolo 58 ed al punto 2) dell’articolo 59 del Reg. UE 2021/2115. L’intervento previsto per gli Investimenti è attuato con il Piano strategico 2023/2027.

Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché trattamenti sostenibili contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso l’intervento sono rivolti a:

1. migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell’Unione;
2. migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell’Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività nel lungo periodo per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili;
3. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi come pure al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell’uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale.

L’applicazione di tale regime, dalla campagna 2023/2024, è stato definito con Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 640042 del 14 dicembre 2022 ed allegati e integrate dalle Istruzioni Operative AGEA n° 27 del 28/03/2023 e n° 56 del 31/05/2023, pubblicate sul sito www.agea.gov.it “Sezione normativa”.

Con il presente Bando vengono dettate le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per la Misura “Investimenti” Bando regionale 2023/2024, prevista con il Piano Strategico 2023/2027.

Art. 1

Disposizioni generali

Con il presente Bando vengono aperti i termini per la presentazione dei progetti relativi alla Misura “Investimenti” di cui alla premessa e a valere sulla quota regionale disponibile, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2023/2024 per i progetti finanziabili a livello regionale, è stabilita in € 20.000.000,00, così ripartita: 60% per progetti che hanno una spesa ammissibile d’investimento da € 500.001,00 fino ad un massimo di € 1.500.000,00; e 40% per progetti che hanno una spesa ammissibile d’investimento minimo di € 20.000,00 fino ad un massimo di € 500.000.

Progetti con una spesa ammissibile di investimento inferiore a € 20.000,00 saranno ritenuti non finanziabili ed esclusi dalle graduatorie di merito.

Tali risorse potranno essere integrate da eventuali economie che dovessero verificarsi nell'ambito di altre misure del PNS Vino e/o da eventuali riassegnazioni di risorse da parte del MASAF.

L'aiuto massimo previsto, a valere sulle risorse comunitarie, è pari al 50% dei costi d'investimento ammissibili di cui al progetto approvato.

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

Art. 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Siciliana.

Art. 3

Beneficiari

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2023-2024, l'aiuto è concesso ai soggetti richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale elettronico” debitamente aggiornato e valido.

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Il contributo erogabile disposto è il 50% della spesa effettivamente sostenuta.

Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il contributo erogabile disposto è il 25% della spesa effettivamente sostenuta.

Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della effettivamente spesa sostenuta.

Beneficiano dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve aziendali da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Le suindicate tipologie di imprese beneficiarie possono concorrere sia in forma singola che in forma associata (cantine sociali).

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'Allegato VII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (Mosto concentrato), 14 (MCR) e 17 (Aceto di vino).

I soggetti beneficiari di cui ai precedenti comma possono accedere al contributo per la misura "Investimenti" solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento delegato (Ue) n. 2018/273 ed il regolamento di esecuzione Ue n. 2018/274, e che risultino iscritte all'anagrafe vitivinicola ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26/84 e successive modifiche.

Non rientrano fra i soggetti beneficiari i giovani agricoltori in primo insediamento che hanno in corso di realizzazione una iniziativa progettuale a valere sulla Sottomisura 6.1 "*Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*" del PSR 2014/2020 collegata alla Sottomisura 4.1 per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici adibiti a cantine aziendali compreso l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione delle uve e la vinificazione, alla data di presentazione della domanda di aiuto (OCM) "rilascio informatico sul portale SIAN

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'art. 59 punto 14 del regolamento UE n. 2022/2472), ed ai soggetti che risultino inaffidabili a seguito dei controlli ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 48. In particolare, per quanto concerne il controllo sull'affidabilità, sarà verificato se a carico del beneficiario, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi e risulta in corso un contenzioso con procedimento di recupero; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per il presente bando. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare attraverso la presentazione di una dettagliata relazione del piano di investimenti che si intende realizzare, che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa in termini di adeguamento della domanda al mercato, aumentando la competitività, favorendo il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale attraverso interventi di sostenibilità.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all'attività vitivinicola dell'impresa, ovvero deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento UE 1308/2013).

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati o che si configurino come interventi di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;

Gli investimenti materiali e/o immateriali, di cui sopra, devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale (saldo), devono mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione e salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente comprovate e riconosciute.

Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre inderogabilmente ed obbligatoriamente rispettare il vincolo di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il soggetto richiedente

deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità, al momento di presentazione della domanda, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di cui trattasi.

Art. 4

Modalità per la presentazione delle domande

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate esclusivamente domande per "progetti biennali" per investimenti da completare entro il 30 giugno 2025.

Un soggetto richiedente può presentare, ai sensi del presente Bando, esclusivamente una sola domanda di aiuto.

La ditta dovrà presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it per il tramite:

- centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Sicilia per l'accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Le domande devono essere redatte secondo il modello messo a disposizione da AGEA tramite le Istruzioni Operative AGEA n° 27 del 28/03/2023 pubblicata sul sito www.agea.gov.it – "Sezione normativa" e devono riportare in calce, la firma del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000 e, in allegato, copia di documento di riconoscimento in corso di validità; ai fini della procedura dematerializzata, le domande di accesso all'aiuto dovranno essere firmate digitalmente.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente verrà effettuata la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - il rilascio della stessa con l'attribuzione, da parte dell'O.P. AGEA, del numero di protocollo e della data di presentazione.

Le domande compilate telematicamente non saranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le eventuali domande trasmesse all'Ufficio Istruttore competente utilizzando il solo supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Le domande devono essere rilasciate entro il 31/10/2023 salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal MASAF.

Le domande rilasciate oltre tale termine non saranno ritenute ricevibili.

La copia dell'originale della domanda e tutta la documentazione prevista dal bando, avvalendosi della procedura di dematerializzazione, dovrà essere prodotta con documenti digitali in grado di sostituire a tutti gli effetti di legge l'originale documento cartaceo (firma digitale) con conseguente conservazione digitale, e dovrà essere trasmessa tramite PEC all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, entro e non oltre il 07/11/2023 e dovrà essere accompagnata da un elenco dettagliato degli allegati trasmessi nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/PA), qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero della documentazione allegata.

In presenza di documentazione firmata digitalmente bisognerà consegnare all'Ispettorato Provinciale Agricoltura competente anche i file in pdf non modificabile su supporto informatico (CD o Pen Drive). Non verranno accettate, e quindi ritenute irricevibili, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica citata precedentemente e messa a disposizione da

AGEA, disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it). Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti al numero di cellulare e la PEC. Si rammenta che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, e ai sensi della vigente normativa, è necessario che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.** La mancata indicazione della PEC, in fase di compilazione della domanda di aiuto, comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati. E' impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC, ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio e all'OP Agea. La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e, di conseguenza, la mancata notifica di atti, documenti e/o comunicazioni, per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

L'Amministrazione Regionale inoltre non assume alcuna responsabilità circa la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cadesse in un giorno festivo, il suddetto termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata solo entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto. Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA, o presso il tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto. La domanda di rettifica dovrà essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità. La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda di aiuto originaria è stata rilasciata. Nel caso in cui l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto originaria, la rettifica non è ammessa. Pertanto, scaduti i termini di presentazione domande previste da questo Bando, non sarà possibile rettificare una domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione, in formato digitale e nelle modalità sopra indicate, di cui al successivo art. 6.

L'Ispettorato Agricoltura competente per territorio accerta, sulla base della documentazione prodotta da ciascun richiedente:

- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui al presente bando e che siano corredate da tutta la documentazione obbligatoria chiesta;
- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando;
- quali siano le condizioni e i requisiti di priorità e precedenza posseduti dai richiedenti.

Le verifiche delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità devono essere effettuate da parte degli Ispettorati Provinciali Agricoltura competenti in conformità alle disposizioni di cui al presente bando, alle Istruzioni Operative AGEA n° 27 del 28/03/2023 e n° 56 del 31/05/2023 pubblicate sul sito www.agea.gov.it "Sezione normativa", e alla normativa unionale di riferimento. A seguito della verifica di tutta la documentazione presentata e di quella necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio, nonché della soglia economica dell'investimento, si procederà alla predisposizione delle graduatorie provvisorie e dell'elenco degli esclusi (con le motivazioni dell'esclusione) e del relativo decreto di approvazione, a firma del Dirigente del Servizio 2, che verranno pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

Entro dieci giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione della graduatoria/elenco provvisorio, potranno essere presentate richieste di riesame, esclusivamente tramite PEC all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura -Servizio 2 "Investimenti in Agricoltura" -U.O. S2-3 "Viticoltura ed Enologia", al seguente indirizzo:

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.

Ai fini del completamento delle istruttorie, verranno considerate ed esaminate esclusivamente le richieste di riesame correttamente pervenute tramite PEC all'indirizzo di cui sopra ed entro i termini di scadenza suesposti; farà fede la data di consegna restituita dal sistema di posta certificata (PEC). Il Dipartimento Regionale Agricoltura, esaminati i ricorsi, notificherà alle Ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie/elenchi provvisori. Saranno quindi predisposte le graduatorie/elenchi definitivi che saranno approvate con decreto del Dirigente del Servizio, e successiva pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento.

L'ultima domanda collocata in posizione utile in graduatoria definitiva potrà essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Art. 5

Spese ammissibili e Tipologia degli interventi

Per essere ritenute ammissibili, le spese relative agli investimenti dovranno essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto (rilascio informatico).

Tali spese non potranno formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale). I beneficiari dei progetti ammessi al finanziamento possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento; nel caso di eventuali economie che nel frattempo si rendessero disponibili sui fondi del PNSV 2023/2024, tale percentuale di anticipazione potrà essere incrementata.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. La richiesta dell'anticipo dovrà essere effettuata, per il tramite del CAA o del professionista accreditato dalla Regione Siciliana, a mezzo compilazione di domanda di pagamento utilizzando la specifica funzionalità del SIAN. Il termine per la presentazione (rilascio) della domanda di pagamento per l'anticipazione sul contributo ammesso, la cui liquidazione deve avvenire nell'esercizio finanziario 2024, potranno essere presentate successivamente alla notifica dell'eventuale decreto di finanziabilità e comunque entro e non oltre 31 agosto 2024. La copia dell'originale della domanda, completa di tutta la documentazione (fidejussione) prevista dal bando, (domanda di anticipo e fidejussione in originale) deve essere consegnata all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, entro e non oltre il 05/09/2024. Farà fede il protocollo di ingresso rilasciato dall'Ispettorato.

Le domande di pagamento anticipo rilasciate al portale SIAN oltre il 31/08/2024 non saranno ritenute ricevibili, così come quelle non consegnate all'Ispettorato insieme alla polizza entro il 05/09/2024.

Qualora il beneficiario ammesso all'aiuto abbia richiesto in domanda di aiuto l'anticipazione sul contributo, è fatto obbligo allo stesso beneficiario di presentare, entro il termine di cui sopra, la relativa domanda di pagamento dell'anticipo; la mancata presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo comporterà la revoca dell'intero finanziamento e l'archiviazione dell'istanza d'aiuto. La predetta clausola fonda la propria motivazione in ragioni di pubblico interesse per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate che, a seguito delle richieste di anticipazione, l'Amministrazione è tenuta ad accantonare e che, nel caso di eventuale rinuncia dell'anticipazione da parte del beneficiario, comporta per l'Amministrazione la perdita delle risorse finanziarie con restituzione al MASAF.

Le tipologie di operazioni ammesse nell'ambito della misura "Investimenti", come indicate nell'Allegato II al DM 640042 del 14/12/2022 sono di seguito riportate:

1) Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti:

1a) cantina vinicola (fuori terra, interrata o mista)

1b) realizzazione di fabbricato (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali)

1c) riattamento di strutture (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali)

1d) attrezzature per lo stoccaggio, conservazione, commercializzazione e movimentazione interna dei prodotti vitivinicoli aziendali

1e) attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli aziendali, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni).

1f) impianti di trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aziendali

1g) impianto trattamento reflui cantina e macchine per la distribuzione delle acque reflue in cantina 1h) E-Commerce "cantina virtuale", piattaforme web finalizzate al commercio elettronico, gestione magazzino, controllo informatico dei processi di trasformazione.

1i) sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di produzione e trasformazione

1l) Acquisto di serbatoi, contenitori e barriques per l'affinamento, l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

2) Punti vendita aziendali ed extra aziendali esclusivamente fissi, purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione:

2a) Realizzazione o Riattamento di struttura fissa per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali.

2b) Attrezzature per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali.

2c) Attrezzature ed elementi di arredo funzionali alla degustazione, solo se contestuali alla presenza di un punto vendita

3) Interventi di efficientamento energetico:

3a) impianti fotovoltaici con accumulo e/o scambio sul posto

3b) impianti eolici e minieolici

3c) impianti di cogenerazione e trigenerazione

3d) impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione

3e) Interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, relamping Led dei corpi illuminanti.

Le cantine di nuova realizzazione dovranno avere una capacità minima di vinificazione e stoccaggio di Hl. 500 riferibile ad una superficie vitata minima di 7 ettari obbligatoriamente aziendali. Per impianti da realizzare nelle isole minori, nel territorio della DOC Etna e nella provincia di Messina, tenuto conto dell'alta frammentazione e polverizzazione della dimensione aziendale media, la capacità minima è di Hl. 200 e la superficie vitata aziendale minima è di 2 ettari, che dovranno essere obbligatoriamente aziendali. Per analoghe motivazioni e in un'ottica di rilancio del comprensorio, la suddetta deroga viene altresì applicata al territorio della DOCG "Cerasuolo di Vittoria", esclusivamente per le aziende che rivendicano la produzione ai sensi del disciplinare della DOCG stessa.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso.

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal D.M. 640042 del 14/12/2022.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 gli investimenti devono riguardare beni (attrezzature e/o macchinari), strutture di nuova produzione/fabbricazione nonché riattamenti di strutture preesistenti, facente parte del complesso aziendale (anche se non in uso, purché rappresentino testimonianza storica della vitivinicoltura siciliana, come palmenti, magazzini di vinificazione, bagli, ecc.) Allo scopo di rimanere fedeli alla finalità della misura Investimenti, il riattamento di strutture storiche preesistenti è ammissibile esclusivamente se funzionale alle attività di

vinificazione e/o di punti vendita aziendali fissi con degustazione.

Il riuso delle predette strutture, oltre a contribuire al miglioramento della qualità del vino prodotto e alla competitività aziendale, dovrà implementare la sostenibilità nell'ottica del mantenimento del paesaggio rurale e dell'incremento dell'enoturismo come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese, considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio.

Limitatamente alla realizzazione di nuove cantine i beneficiari dovranno dimostrare di aver avviato l'attività di trasformazione anche attraverso rapporti di conto lavorazione presso terzi, e dovranno produrre un business plan a 5 anni su modello fornito dall'Amministrazione e allegato al presente Bando.

Al fine di migliorare e rendere più competitive le attività lavorative nel rispetto della movimentazione dei carichi durante le fasi di trasformazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione dei prodotti vitivinicoli, sono ammesse le spese riguardanti l'acquisto di macchinari e attrezzature finalizzati a tali scopi (es: transpallet, carrelli elevatori, ecc.), purché ad uso esclusivo delle attività di cantina prima descritte.

Riguardo gli interventi di efficientamento energetico, gli stessi potranno essere attivati complessivamente nella misura massima del 30% dell'intero investimento ammesso all'aiuto.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi art. 48 Reg. (UE) 1149/2016, ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima del rilascio della domanda telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti unionale o nazionali o regionali obbligatori, e per investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, demolizioni/rimozioni di materiale in caso di opere edili;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per brochure, opuscoli;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono

d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
•qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari, è previsto un contributo per il montaggio e la messa in opera delle stesse, sino ad un massimo del 5% del costo per esse previsto. L'importo di tale spesa dovrà essere contabilizzato e fatturato a parte e la relativa fattura dovrà essere inequivocabilmente riconducibile al bene acquistato oggetto di finanziamento. Tutti i beni acquistati dovranno essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il *Logo dell'Unione Europea e della Regione Sicilia - e la dicitura: "Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo – Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Campagna 2023/2024"*;

L'investimento, ovvero ogni singolo componente del progetto, dovrà risultare collocato presso l'azienda in data successiva al rilascio della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo (data di consegna indicata nei D.D.T. o fattura accompagnatoria), in caso contrario l'investimento non verrà ammesso all'aiuto ed eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero. A tal fine, se ritenuto opportuno dagli uffici preposti, nella fase di istruttoria per l'ammissibilità all'aiuto potranno essere eseguite verifiche presso la struttura aziendale del beneficiario.

Le spese per la realizzazione dell'investimento, e le fatture ad esse correlate, dovranno essere sostenute ed emesse in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Le spese sostenute in data antecedente al rilascio della domanda di aiuto e/o in data successiva alla data di rilascio della domanda di pagamento saldo non verranno riconosciute ed ammesse al finanziamento, parimenti le fatture correlate alle spese non saranno ammesse al finanziamento in caso siano state emesse in date non corrispondenti alla suddetta disposizione.

Il contributo finanziabile sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario con la domanda di pagamento saldo.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e se rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario, o postale, intestato al soggetto beneficiario opportunamente inserito e validato nel Fascicolo Aziendale.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti dovrà comunque essere successivamente presentata, in forma completa, e allegata alla domanda di pagamento del saldo. Per le categorie di spesa non contenute nel Prezzario delle opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali o nel Prezzario regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana, in sede di rendicontazione per il collaudo finale delle opere, dovrà essere presentata la fattura della ditta fornitrice, così come risultante dalla selezione del preventivo di cui all'originaria istruttoria della domanda d'aiuto.

Le fatture dovranno essere dettagliate nella descrizione del singolo bene acquistato e della relativa spesa sostenuta. Nelle fatture dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria).

Affinché sia evidente il collegamento della fattura alla domanda di aiuto, le stesse dovranno riportare obbligatoriamente il numero della domanda di aiuto con la seguente dicitura *"Piano Nazionale di Sostegno – Regolamento (UE) 2021/2115 art 58 par.1 lett. b) - Investimenti Campagna 2023/2024; domanda di aiuto n. _____"*.

Le spese devono essere comprovate, ed identificabili per attività e operazioni che afferiscono alla azione/intervento/sottointervento del progetto ammissibile, da fatture originali dalle quali dovrà essere visibile ed identificabile ogni singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo. Le voci di fornitura espresse in fattura dovranno trovare corrispondenza con le voci espresse nel preventivo.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento. Da tale conto corrente dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto oggetto di aiuto. Pertanto il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura); Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Le spese generali, relative agli onorari dei tecnici, sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato, e saranno altresì ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 7% per lavori e opere edili; nel caso di prestazioni o consulenze da parte di altre figure professionali, provviste di laurea e diverse dal Dottore Agronomo, nella stesura del progetto, l'aliquota può essere elevata fino ad un massimo del 12%;
- fino ad un massimo del 5% per macchine, attrezzature ed impianti fissi. Tale aliquota non è cumulabile con le aliquote per spese generali previste al punto precedente.
L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa sostenuta per l'investimento, dovrà essere rimodulato nel caso in cui la spesa sostenuta per l'investimento in questione sia oggetto di variazioni (economie/modifiche minori/varianti/ammissibilità parziale delle spese sostenute).

Art. 6 ***Documentazione***

La ditta richiedente presenterà la domanda di aiuto secondo le modalità indicate al precedente Art. 4, avendo cura nella compilazione della domanda telematica di fornire, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, tutte le informazioni ed allegati richiesti, ed in particolare:

- 1) nome, forma giuridica, ragione sociale dell'impresa richiedente e relativo CUAA;
- 2) dichiarazione per le P.M.I. ;
- 3) le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso di dichiarazione di giacenza campagna 2022/2023, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di vendemmia/produzione e giacenza per la campagna 2023/2024.
- 4) i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
- 5) il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- 6) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta della certificazione antimafia (BDNA);
- 7) le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro H del modello di domanda di aiuto;
- 8) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 relativa al numero di persone impiegate nell'impresa, ovvero, nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno 2019 attestante tale condizione;
- 9) copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2021-2022 dal quale si evinca la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2022; per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2022 dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2022 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata

dal richiedente;

10) nel caso di opere strutturali, occorre allegare i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, ovvero:

- permesso a costruire;
- comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.);
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
- altre eventuali autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.

A seconda della tipologia e destinazione dell'opera strutturale occorre attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi ottenere permessi e licenze in base alle regole urbanistiche vigenti a livello nazionale/regionale/comunale.

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino ancora posseduti dal beneficiario al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto, occorre allegare il progetto esecutivo e/o la richiesta di rilascio del permesso a costruire riportante la data di presentazione al Comune e /o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. e/o altro eventuale titolo abilitativo, e/o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera";

11) documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:

- per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;
- per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;

12) eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2022/2023 e delle dichiarazioni di giacenza della campagna 2021/2022.

13) eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione 2022/2023 e dichiarazioni di giacenza 2021/2022 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

14) dichiarazione di requisiti tecnici, dalla quale si evinca che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;

Nel Quadro C della domanda di aiuto sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2022/2023) e dichiarazione di giacenza 2021/2022, previste dagli artt. 8,9 e 11 del Reg. 436/2009 e relativi impegni alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2022/2023.

Dovrà inoltre essere presentata la seguente documentazione:

1) **copia documento di riconoscimento**, in corso di validità, del beneficiario (titolare o

legale rappresentante della ditta);

- 2) relazione **tecnica e business plan su modello fornito dall'Amministrazione e allegato al presente Bando**, redatti e asseverati da un tecnico iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale che dimostri che l'intervento proposto comporta un miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, ed in cui si illustri il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto nel rispetto dei criteri riguardanti la ragionevolezza della spesa. La relazione dovrà contenere una breve storia dell'impresa beneficiaria, le prospettive di sviluppo individuate e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto, oltre alla descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono il progetto globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;

La relazione dovrà pertanto contenere i seguenti elementi:

- organizzazione dell'azienda;
- descrizione del progetto: grado di novità della/e iniziativa/e proposta/e, e motivazioni in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite;
- risultati economici dell'ultimo esercizio;
- mercati serviti e piano delle vendite;
- descrizione analitica e localizzazione degli investimenti;
- quantificazione economica dettagliata degli investimenti, piano finanziario e fonti di finanziamento;
- cronoprogramma degli investimenti;

- 3) **corografia**, in scala adeguata, ovvero 1:10.000 o più grande (1:5.000, 1:4.000, etc.) e **planimetrie aziendali** riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, nel caso di riattamento e ristrutturazione di immobili e fabbricati esistenti, specifica documentazione fotografica della situazione ante-interventi; nel caso di interventi relativi ad opere edili, dovranno essere allegati specifici disegni tecnici;
- 4) **computo metrico estimativo** dei lavori redatto sulla base del Prezzario regionale Agricoltura vigente, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese; nel caso la voce di spesa non sia prevista, si farà riferimento alla corrispondente voce contenuta nel Prezzario regionale Lavori Pubblici, a cui deve essere applicata la decurtazione del 10% prevista dall'art. 2 del Decreto Assessoriale 14/GAB del 25.02.2015 di adozione del Prezzario Regionale agricoltura.;
- 5) **preventivi di spesa**: per l'acquisto di macchine e attrezzature non contenute nei Prezzari è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa in originale di ditte del settore. I preventivi devono essere resi da fornitori diversi ed indipendenti e dettagliati con l'indicazione degli importi delle voci/macrovoci di spesa presenti. I preventivi devono riferirsi allo stesso tipo di bene per quantità e caratteristiche tecniche in modo tale da essere confrontabili. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità oggettiva o tecnica di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa. In assenza di tale dichiarazione, non saranno in ogni caso ammesse a finanziamento spese per le quali non saranno forniti o ritenuti validi almeno tre preventivi.

I preventivi, redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F. e/o P.IVA, dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione dello stesso;
- la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura;
- prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;

- l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice;
- dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l'azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado;
- dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

- I preventivi dovranno essere acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, dovranno essere accompagnati dalla istanza di richiesta da parte del beneficiario all'azienda fornitrice, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.

6) **Perizia asseverata**: nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento tramite perizia asseverata redatta da un perito (professionista abilitato all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive del singolo Ordine/Collegio Professionale ed iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti, in osservanza di quanto precedentemente previsto all'Art. 5, anche riguardo la richiesta successiva di **concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari** in base ai quali dovrà essere dimostrata l'idoneità edilizia del progetto con progettazione esecutiva.

7) **dichiarazione del proprietario dell'immobile**, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che autorizza nel caso in cui il richiedente non sia proprietario degli immobili oggetto dell'intervento, la realizzazione dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, in quanto soggetto al vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, nel caso di contratti di comodato d'uso, in deroga all'art.1809 del codice civile, i contratti in argomento dovranno obbligatoriamente prevedere una durata non inferiore al termine di scadenza del vincolo di inamovibilità delle opere.

per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una delibera dell'assemblea dei soci con la quale si approva il progetto e si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza, ed al contempo,
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari,
 - si assumono gli impegni specificati nella domanda,
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento,
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.

Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo.

8) **dichiarazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **di essere in regola con le**

norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate nonché in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09, che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge, di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962; (Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi), di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;

9) Scheda di autovalutazione;

10) Elenco dei documenti allegati alla domanda.

La domanda di aiuto dovrà essere completa di tutta la documentazione e degli allegati previsti in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti.

Per l'attribuzione dei punteggi occorre presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti “certificazioni, attestazioni autodichiarazioni, ecc..

Sarà cura infine degli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio provvedere agli adempimenti previsti relativamente al Patto d'integrità

Art. 7

Varianti e/o modifiche minori al progetto

Le **varianti** al progetto presentato sono ammesse se proposte inderogabilmente all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, e comunque secondo le procedure fissate dalle Istruzioni Operative AGEA n° 27 del 28/03/2023 e n° 56 del 31/05/2023 del pubblicate sul sito www.agea.gov.it “Sezione normativa”.

Le varianti, rispetto al progetto inizialmente approvato, devono derivare da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento e presentazione della domanda di aiuto.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto, in sintesi non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto, salvo eventuali deroghe disposte con appositi D.M. del MASAF.

Non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale sul progetto iniziale, il progetto dovrà mantenere l'obiettivo iniziale prefissato per il quale è stato richiesto il sostegno. Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di aiuto e resa finanziabile all'aiuto. Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere richiesta a contributo. Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita Istanza telematica tramite l'applicativo approntato sul portale SIAN, avvalendosi della prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite il CAA o libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento.

La ditta richiedente, entro e non oltre il **30/04/2025** dovrà inoltrare e rilasciare l'eventuale l'istanza telematica di variante, pena l'inammissibilità della richiesta; la documentazione a supporto della richiesta di variante di che trattasi dovrà essere consegnata all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, pena l'inammissibilità, entro e non oltre il **06/05/2025** farà fede in timbro di accettazione dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio.

Nel caso di variante che comporta una riduzione del punteggio rispetto a quanto inizialmente attribuito

alla domanda, con conseguentemente retrocessione di posizione in graduatoria, la stessa deve rimanere nella fascia di finanziabilità (all'interno della dotazione finanziaria del bando) pena la revoca dell'aiuto. Le istanze di variante, debitamente motivate e corredate della necessaria documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, ai fini dell'eventuale successiva autorizzazione. La documentazione è correlata alla tipologia di istanza presentata, se trattasi di una variante per azione etc., oltre ad una relazione tecnico-economica che giustifichi la necessità di apportare la modifica, dovrà essere allegata la documentazione che permetta al funzionario istruttore di verificare la congruità del prezzo, mantenimento scopo finale del progetto rispetto a quanto ammesso all'aiuto, prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento e un confronto tra la situazione tecnico-economica precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta. Nel caso in cui l'istanza di una variante sia dovuta a cause di forza maggiore il richiedente, per rendere ricevibile l'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate. Il mancato inoltro della documentazione all'Ispettorato competente, necessaria a motivare l'Istanza di variante, rende la stessa Istanza non ammissibile.

L'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio comunicherà l'esito dell'istruttoria al richiedente. Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di autorizzazione il beneficiario potrà ritenere ammessa l'Istanza.

L'Ispettorato, dopo avere istruito l'istanza di variante, provvederà a riportare l'istruttoria amministrativa della variante nell'applicativo Sian appositamente predisposto nella "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante". In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ispettorato potrà procedere alla modifica autorizzata, sempre nel rispetto dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto iniziale; inoltre nell'apposita casella dovranno essere riportati i dati identificativi della nota autorizzativa, emessa dall'Ispettorato stesso competente per territorio. In caso di rigetto dell'istanza, dovrà essere indicato solo l'esito negativo della istruttoria.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione/P.A., saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Se nella fase della verifica in loco si accerta una modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto, non riconducibile ad una modifica minore ed in assenza di una variante ammessa, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola. Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, le istanze di variante non sono ammesse.

Nel caso sia stata concessa l'anticipazione sul contributo, si procederà al recupero dell'importo maggiorato del 10%.

Di seguito si riportano le tipologie di istanze di variante alla domanda di aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo Sian:

- varianti amministrative;
- varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento;
- recesso per singole azioni;
- rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi;
- subentri.

Varianti amministrative

Tramite le istanze di variante amministrativa possono essere richieste delle modifiche qualora in sede di presentazione della domanda di aiuto, per i progetti di durata biennale, non sia stata indicata l'opzione correlata all'anticipo, oppure nel caso in cui siano stati indicati nella domanda di aiuto dei criteri di valutazione per i quali si intende chiedere una modifica e/o correttiva.

Varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento

Le istanze di variante per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento sono ammesse esclusivamente per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali e comunque imprevedute oltre che indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso

nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Con tale tipologia di variante si potrà intervenire per:

- rimodulare le spese rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto;
- modificare le azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento rispetto a quanto reso finanziabile all'aiuto, la modifica permetterà di inserire o anche di annullare un singolo sottointervento e/o dettaglio del sottointervento, sempre nel rispetto della spesa complessiva resa finanziabile in sede di istruttoria iniziale

Recesso per singole azioni

L'istanza di variante per recesso dovrà essere utilizzata nel caso in cui debba essere eliminata una azione non realizzabile. Contale procedura sono annullati in automatico anche gli interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi collegati all'azione eliminate.

Variante per subentro

Il subentro è ammesso solo ed esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate. Le cause di forza maggiore ammesse sono quelle riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario. In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà, con contestuale emissione del provvedimento di revoca e recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

L'Ispettorato Agricoltura competente per territorio verificherà, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto..

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. procedura delle garanzie informatizzate. Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, l'Ispettorato Agricoltura competente per territorio chiuderà negativamente la procedura del subentro e comunicherà al cessionario ed al cedente la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda. Il subentro viene regolarizzato tramite la procedura informatica sopra descritta.

Modifiche minori

Le modifiche minori sono previste al parag.2) articolo 53) del regolamento delegato Ue n. 2016/1149, sono definite tali le variazioni di spesa che intervengono al progetto iniziale, ammesso all'aiuto, per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale. Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo.

Ai sensi del parag.2 art. 53 del regolamento delegato Ue n. 2016/1149 le modifiche minori non possono pregiudicare qualsiasi parte delle operazioni che compongono il progetto e possono intervenire esclusivamente sulle spese rispetto a quanto reso inizialmente finanziabile all'aiuto. Pertanto, la modifica non può intervenire sulle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento ammessi

al finanziamento, ma solo sulla spesa.

Nell'ambito della misura Investimenti il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato è determinato nel momento in cui la domanda di pagamento saldo è ammessa al finanziamento. Le modifiche minori sono ammesse per una percentuale di variazione di spesa non superiore al 10% (+/-) e possono determinare una rimodulazione di spesa tra le azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento fermo restando che non può essere superata la spesa complessiva ammessa al finanziamento.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

Per la suddetta tipologia di modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione ed il risultato finale realizzato, oltre la documentazione menzionata al paragrafo 25) delle Istruzioni Operative AGEA n° 27 del 28/03/2023.

Per cause di forza maggiore non prevedibili in fase di presentazione della domanda di aiuto sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, purché il bene oggetto del preventivo offerto non sia variato rispetto al preventivo iniziale, ovvero nel caso in cui il bene presenti delle caratteristiche tecniche migliori. Diversamente, la modifica dovrà essere considerata come una variante visto che si viene a determinare una modifica delle azioni/interventi/sottointerventi/dettaglio del sottointervento.

Nel merito della modifica minore che può intervenire sui preventivi, premesso che l'istruttoria iniziale sugli stessi, eseguita ai fini della verifica della congruità dei prezzi, costituisce uno dei requisiti essenziali ai fini della ammissibilità all'aiuto, può essere ammesso il cambio del preventivo, nelle casistiche di seguito indicate e purché non vi sia una variazione del bene rispetto a quello della fornitura iniziale.

Nello specifico, il cambio del preventivo può essere ammesso esclusivamente per le casistiche sottoelencate:

- se determina un miglioramento in termini economici della spesa sostenuta, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al bene fornito con il preventivo iniziale;

oppure:

- se determinato da un miglioramento in termini di requisiti tecnici del bene, oppure in termini di innovazione, prestazione e/o risparmio energetico (etc.). Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario;
- determinato da cause di forza maggiore, quali ad esempio l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati, in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore e l'evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, deve essere sempre evidente il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato. Qualora il prezzo offerto e la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa resa finanziabile con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario (esempio: un cambio di preventivo per lo stesso bene ma per un importo superiore può essere una modifica minore, fermo restando che la maggiore spesa sarà a carico del beneficiario).

Per la modifica dei preventivi il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, i nuovi preventivi di spesa accompagnati da una relazione tecnica giustificativa dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione resa dal fornitore, nel caso in cui il cambio del preventivo sia dovuto ad una causa riconducibile al fornitore stesso.

In fase di accertamento finale, l'Ispettorato Agricoltura competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti sopra descritti. Quindi, le modifiche minori non necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio, ma le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità ai fini della liquidazione del contributo, nella fase delle procedure di controllo delle domande di pagamento saldo.

Le modifiche minori non possono introdurre variazioni al progetto inizialmente approvato. Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto

previsto per le modifiche minori, la spesa riconducibile ad esse non sarà ritenuta ammissibile al contributo. L'Ispettorato Agricoltura competente per territorio dovrà verificare se la spesa non ammessa deve essere assoggetta alla sanzione di cui all'art. 2 del regolamento 2021/374, a cui si fa riferimento nei paragrafi dedicati alla istruttoria delle domande di pagamento saldo.

Art. 8

Rinuncia alla domanda di aiuto

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto delle condizioni sotto disposte, solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata. La rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario tramite applicativo Sian, attraverso la funzione appositamente predisposta per le "istanze di rinuncia". Non saranno ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'Istanza di rinuncia.

Nello specifico, il beneficiario deve inoltrare l'Istanza di rinuncia all'Ufficio istruttore competente per territorio, tramite la funzionalità prevista in ambito Sian di cui sopra, avvalendosi del CAA o dello Studio libero professionista cui ha conferito mandato.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto, e il beneficiario non dovrà indicare eventuali cause di forza maggiore.

Per le modalità di presentazione dell'istanza di rinuncia si rimanda integralmente agli specifici paragrafi sull'argomento n°14.1 delle Istruzioni Operative AGEA n° 27 del 28/03/2023 pubblicate sul sito www.agea.gov.it "Sezione Normativa".

Art. 9

Agevolazioni previste

E' previsto un finanziamento in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento richiesto a finanziamento. Saranno previste due categorie di progetti, distinte per massimali di spesa ammissibile, che saranno inserite in due distinte graduatorie di merito:

- progetti con spesa ammissibile minimo di € 500.001,00 e massimo di € 1.500.000,00;
- progetti con spesa ammissibile minimo di € 20.000,00 massimo di € 500.000,00.

I progetti la cui spesa ammissibile risulterà inferiore a € 20.000,00 saranno ritenuti non ammissibili e pertanto non finanziabili.

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dell'investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari al 25% dell'investimento finanziabile.

Nel caso di imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto è fissato al 19% della spesa effettivamente sostenuta).

Art. 10

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati complessivamente, per la campagna 2024, € 20.000.000,00

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, procederà alla assegnazione di

ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive, citate all'Art. 1, che potranno rendersi disponibili.

Le risorse vengono destinate per il 60% per i progetti che hanno un piano d'investimenti minimo di € 500.001,00 fino ad un massimo di € 1.500.000,00; e 40% per i progetti che hanno un piano d'investimenti minimo di € 20.000,00 fino ad un massimo di € 500.000,00.

Nel caso di mancanza di progetti su una graduatoria, o nel caso di completo finanziamento di una delle graduatorie, le residue economie verranno utilizzate per il finanziamento dell'altra graduatoria.

Art. 11

Criteria per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità si terrà conto degli specifici criteri di selezione di seguito esposti. I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Nella tabella che segue sono indicati i criteri di selezione in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi ai fini della creazione delle graduatorie di ammissibilità. Nello specifico verranno predisposte due graduatorie, una relativa alle imprese private singole e associate, per gli investimenti che vanno da € 20.000,00 a € 500.000,00 ed una relativa alle imprese private singole e associate, per gli investimenti che vanno da € 500.001,00 fino ad un massimo di € 1.500.000,00.

TABELLA - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI			
NUM. PROGR.	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Qualifica imprenditoriale	Il punteggio è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa è un Coltivatore Diretto e/o IAP (certificazione/attestazione rilasciata dall'INPS per il coltivatore diretto e dai Comuni e dagli Ispettorati Provinciali Agricoltura per la qualifica di IAP) Il requisito/certificazione/attestazione deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda "rilascio informatico sul SIAN"	14
2	Giovane imprenditore	Il punteggio è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda (rilascio informatico sul portale SIAN)	8
3	Imprenditoria femminile	Il punteggio è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa sia una donna.	10
4	Produzione di vini di Qualità IGT e/o DO rispetto alla produzione complessiva	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produce una percentuale di vini di qualità, rispetto alla produzione complessiva, superiore al 50% (rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2021/2022 per le aziende che trasformano in proprio, o desumibile dal registro di vinificazione del portale SIAN - campagna viticola 2022-2023 per le aziende che si avvalgono di un terzista)	15
5	Produzione biologica	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui l'azienda produca vino certificato biologico in misura >= al 50% rispetto al complessivo della produzione di vino, dato desumibile dal registro di vinificazione del portale SIAN - campagna viticola 2022-2023	10
6	Quantità commercializzata di vino confezionato ed etichettato rispetto all'intera produzione, imbottigliata	Quantità commercializzata di vino confezionato ed etichettato superiore al 60% dell'intera produzione imbottigliata. Dato desumibile dal registro di vinificazione del portale SIAN - media delle ultime 5 campagne viticole fino alla 2022	10

7	Possesso di sistemi di certificazione: effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le certificazioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda “rilascio informatico sul SIAN”	Progetti presentati da aziende con Certificazione SOSTAIN	2
		Progetti presentati da aziende con Certificazione EMAS	2
		Progetti presentati da aziende che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) o V.I.V.A. o EQUALITAS	2
		Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14001, 14064, ISO 14067 relativa alla valutazione dell'impronta di Carbonio (Carbon footprint) o ISO 14046 relativa alla valutazione dell'impronta idrica (Water footprint)	2
8	Interventi di efficientamento energetico: effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale.	impianti fotovoltaici con accumulo e/o con scambio sul posto spesa $\geq 20\%$ del totale investimento;	8
		impianti eolici e minieolici: spesa $\geq 25\%$ del totale investimento	2
		impianti di cogenerazione e trigenerazione: spesa $\geq 25\%$ del totale investimento;	2
		impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione: spesa $\geq 10\%$ del totale investimento	5
		Interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, relamping Led dei corpi illuminanti: spesa $\geq 10\%$	8
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			100

I progetti che non raggiungono punti **22** verranno inseriti nell'elenco delle ditte escluse. Per entrambe le graduatorie a parità di punteggio, verrà adottato il criterio del richiedente, ovvero del legale rappresentante nel caso di società, più giovane.

A parità di condizioni (età) si darà priorità alla domanda di aiuto che è stata presentata per prima “farà fede il numero di domanda SIAN”.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Si ribadisce che i requisiti per l'assegnazione dei punteggi inerenti ai predetti criteri di selezione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto “rilascio informatico sul portale SIAN

Art. 12

Rendicontazione della spesa e pagamenti

Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il 30/06/2025. Il mancato completamento di tutte le operazioni di investimento previste (tenuto conto anche di eventuali varianti approvate) comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art 2 del regolamento delegato Ue n. 2021/374 in modifica all'art. 54 del regolamento delegato Ue n. 2016/1149, oltre alle conseguenze previste ai sensi del DPR 445/2000 per eventuali false dichiarazioni contenute nella domanda di pagamento saldo sottoscritta e rilasciata.

Entro tale data (30 giugno 2025) dovrà essere altresì presentata e rilasciata telematicamente al SIAN la relativa domanda di pagamento a saldo. La Domanda di pagamento, unitamente a tutta la documentazione prevista per il collaudo e dettagliata al paragrafo 25 delle Istruzioni Operative AGEA n° 27 del 28/03/2023, dovrà essere trasmessa/consegnata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, entro e non oltre il 7 luglio 2025, farà fede il timbro di accettazione dell'Ispettorato. Le domande rilasciate e/o pervenute oltre i termini sopra riportati non saranno ritenute ricevibili. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro i

termini previsti, comporterà la revoca dell'aiuto e l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la Misura Investimenti dell'OCM Vino, oltre al recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Nell'ambito della misura "Investimenti" del PNSV non sono previste e concesse proroghe ai termini disposti per il completamento delle operazioni ammesse all'aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

La modifica di durata dei progetti, rispetto alla durata annuale e/o biennale, può essere prevista solo tramite un Decreto Ministeriale del MASAF o da Circolare del Coordinamento AGEA.

Quanto sopra in adempimento a quanto disposto per la misura Investimenti nel Programma Nazionale di Sostegno dal D.M. 640042 del 14.12.2022.

I pagamenti di anticipo e saldo sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio Fascicolo Aziendale. Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

La ditta ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario. La ditta ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

Art. 13

Penalità

Qualora l'anticipo eventualmente concesso ai sensi del precedente Articolo 5 non venga integralmente utilizzato, si procederà all'incameramento della fidejussione secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e dall'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Per il tramite di AGEA OP verranno altresì applicate le seguenti penalità:

- a) 3 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b) 2 anni di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c) 1 anno di esclusione dalla Misura "Investimenti" dell'OCM Vino se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.

La stessa penalità di cui alla lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto (collaudo) entro i termini stabiliti.

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Art. 14

Ulteriori disposizioni

Le procedure adottate nel presente DRA, fanno riferimento alla normativa Unionale e Nazionale riportata nelle Istruzioni Operative AGEA n° 27 del 28/03/2023 e n° 56 del 31/05/2023 pubblicate sul sito www.agea.gov.it "Sezione normativa".

Per quanto non espressamente normato dal presente "Bando", si farà riferimento alle menzionate Istruzioni Operative AGEA ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sul sito www.agea.gov.it, "Sezione normativa", alla relativa normativa UE di riferimento, al Decreto MASAF 640042 del 14/12/2022 e a quanto dichiarato dal beneficiario nel Quadro "Dichiarazioni" e nel Quadro "Impegni" della domanda di aiuto/anticipo/saldo.

Art. 15

Clausola Compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto Investimenti 2023/2024 può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2. della circolare AGEA n. 26 del 20/05/2011, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov.it.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*